



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

- dott. Giorgio Berta
- rag. Mirella Nembrini
- rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 026 del 17/10/2016

Oggetto: Decreto correttivo del Jobs Act

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 il Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, recante **“Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, n. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”**.

Il decreto **è entrato in vigore il giorno 8 ottobre 2016**.

Le **principali novità** che interessano i datori di lavoro e i sostituti d'imposta sono elencate in questa tabella.

Lavoro accessorio	Art. 1, comma 1, lett. b)	Modificata la disciplina della comunicazione obbligatoria preventiva. Almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, - Gli imprenditori non agricoli e professionisti devono comunicare, alla sede competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo di lavoro e il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione; - Gli imprenditori agricoli devono comunicare, alla sede competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo e la durata della prestazione lavorativa con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. In caso di mancata effettuazione della comunicazione trova applicazione la nuova sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore interessato, non diffidabile.
-------------------	---------------------------	---

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Via A. Crippa, 9 – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Apprendistato per la qualifica o il diploma professionale	Art. 1, comma 1, lett. c)	È stata estesa ai contratti di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale stipulati sulla base dell'abrogato D.Lgs n.167/2011 la possibilità di essere prorogati di un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.
CIGO	Art. 2, comma 1, lett. a)	Vengono specificati i confini del termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di CIGO con specifico riferimento alle domande relative ad eventi oggettivamente non evitabili, per le quali risulta applicabile il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
CIGS	Art. 2, comma 1, lett. b)	Ai fini del trattamento di CIGS il termine di 30 giorni precedentemente previsto come minimo, diventa il termine massimo entro il quale il trattamento dovrà avere inizio.
Solidarietà	Art. 2, comma 1, lett. c)	Viene introdotto il comma 3-bis dopo il comma 3 del D.Lgs n. 148/2015. Nello specifico per tutti i contratti di solidarietà in essere da almeno 12 mesi o che siano comunque stipulati entro il 31 dicembre 2015, possono essere trasformati in "contratti di solidarietà espansivi", fermo restando che la riduzione complessiva dell'orario non risulti superiore a quella già concordata in occasione dell'accordo sindacale. Ai lavoratori spetterà: - Trattamento di integrazione pari al 50% dell'integrazione prevista prima della trasformazione del contratto; - Integrazione del trattamento a carico datore di lavoro fino al - 100% dell'integrazione originaria prevista; - Contribuzione figurativa per le somme integrate dal datore di lavoro; Le somme a titolo di integrazione a carico datore di lavoro non saranno imponibili ai fini previdenziali ed il contributo addizionale (9%, 12%, o 15%), legato alla fruizione all'interno del quinquennio mobile, sarà ridotto del 50%. I contributi previsti per le nuove assunzioni e l'agevolazione contributiva del 10% per i prestatori di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, sono applicabili per il solo periodo che va dalla trasformazione del contratto alla sua scadenza e comunque non oltre il limite dei 29 anni. Il periodo di solidarietà va computato ai fini del limite massimo di durata di 24 mesi e qualora lo stesso sia goduto nei primi 24 mesi del quinquennio mobile, è da considerarsi calcolato per la sua metà. Preme evidenziare che per i lavoratori ai quali manchi un massimo di mesi non superiore ai 24 ai fini del trattamento di pensione e che abbiano maturato i requisiti minimi contributivi, non vale la regola che prevede la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, con riconoscimento della contribuzione figurativa per le ore non lavorate.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Via A. Crippa, 9 - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Collocamento obbligatorio quota di riserva	Art. 5, comma 1, lett. a)	Viene introdotto l'obbligo di computare nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (non più soltanto "superiore al 60%"), oltre a coloro che possiedono: - Minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915/1978 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), oppure - Una disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Collocamento obbligatorio - sanzioni	Art. 5, comma 1, lett. b)	Viene ridefinita la sanzione amministrativa, diffidabile, da applicare ai datori di lavoro che non ottemperano entro i termini di legge, per cause a loro imputabili, all'obbligo di assunzione di personale disabile. La nuova sanzione amministrativa è pari ad euro 153,20 per ogni giorno e per ogni lavoratore "scoperto".
Controllo a distanza	Art. 5, comma 2	La novità ha previsto la riscrittura del terzo periodo dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 300/1970. Nello stesso è previsto che, in caso di mancato accordo con le organizzazioni sindacali, l'autorizzazione all'installazione di telecamere o degli altri dispositivi di controllo sarà rilasciata dall'Ispettorato territoriale del Lavoro o, in caso di sedi ubicate in luoghi diversi, dall'Ispettorato nazionale del Lavoro.
Dimissioni e risoluzione consensuale on line	Art. 5, comma 3	In merito alla nuova procedura telematica per la comunicazione delle dimissioni volontarie/risoluzioni consensuali, viene stabilito che: - Anche i consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro rientrano tra i soggetti abilitati alla trasmissione del modulo telematico; - I dipendenti pubblici siano, invece, esclusi dalle disposizioni in esame, come già chiarito dalla prassi amministrativa (Circ. Ministero Lavoro n. 12/2016).

Si resta a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.

STUDIO BERTA NEMBRINI COLOMBINI E ASSOCIATI